3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.

(7/b) Con *D.P.R. 2 marzo 1993* (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1993-1995, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 8 agosto 1994* (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato l'elenco delle medesime rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996. Con *D.P.R. 5 aprile 1995* (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1995-1997. Con *D.P.R. 22 gennaio 1996* (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1996-1998. Con *D.P.R. 4 dicembre 1996* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1997-1999, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti. Con *D.P.R. 23 dicembre 1997* (Gazz. Uff. 10 febbraio 1998, n. 33) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 1998-2000 che comportano l'obbligo di risposta, a norma dell'art. 7 del *D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322*. Con *D.P.R. 2 giugno 2000* (Gazz. Uff. 3 agosto 2000, n. 180) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002, per le quali, a norma del presente articolo, sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richieste. Con *D.P.R. 22 maggio 2001* (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), corretto con Comunicato 17 settembre 2001 (Gazz. Uff. 17 settembre 2001, n. 216), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico nazionale 2001-2003 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo. Con *D.P.R. 4 marzo 2002* (Gazz. Uff. 15 aprile 2002, n. 88), è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche rientranti nel Programma statistico 2002-2004 che comportano l'obbligo di risposta, ai sensi del presente articolo.

(7/c) Comma così sostituito dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

8. *Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.*

1. Le norme in materia di segreto d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.

2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del *decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784* [8].

(8) Recante modifiche al *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605*, riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

9. *Disposizioni per la tutela del segreto statistico.*

1. I dati raccolti nell'àmbito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici [(8/a)].

2. I dati di cui al comma 1 non possono essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, né ad alcun ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i dati non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati [(7/c)].

3. In casi eccezionali, l'organo responsabile dell'amministrazione nella quale è inserito lo ufficio di statistica può, sentito il comitato di cui all'art. 17, chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a dati aggregati.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque [(8/a)].

(8/a) Comma così modificato dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(7/c) Comma così sostituito dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(8/a) Comma così modificato dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

10. *Accesso ai dati statistici.*

1. I dati elaborati nell'àmbito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale sono patrimonio della collettività e vengono distribuiti per fini di studio e di ricerca a coloro che li richiedono secondo la disciplina del presente decreto, fermi restando i divieti di cui all'art. 9.

2. Sono distribuite altresì, ove disponibili, su richiesta motivata e previa autorizzazione del Presidente dell'ISTAT, collezioni campionarie di dati elementari, resi anonimi e privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con singole persone fisiche e giuridiche.

3. Presso la sede centrale dell'ISTAT in Roma, presso le sedi regionali dell'ISTAT, nonché presso gli uffici di statistica delle prefetture, sono costituiti uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale con il pubblico. Gli altri uffici di statistica di cui all'art. 2 possono costituire uffici di collegamento del Sistema statistico nazionale col pubblico, dandone comunicazione all'ISTAT.

4. Enti od organismi pubblici, persone giuridiche, società, associazioni e singoli cittadini hanno il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1 facendone richiesta agli uffici di cui al comma 3. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo è stabilito dall'ISTAT.

5. Il comitato di cui all'art. 17 stabilisce le modalità di funzionamento degli uffici costituiti ai sensi del comma 3.

6. Alle amministrazioni e agli enti pubblici che fanno parte del Sistema nazionale vengono periodicamente trasmessi, a cura dell'ISTAT, i dati elaborati dal Sistema statistico nazionale.

7. Le procedure per l'accesso, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e dei loro organi, nonché dei singoli loro componenti ai dati elaborati dal Sistema statistico nazionale sono disciplinate dai regolamenti parlamentari.

11. *Sanzioni amministrative.*

1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:

a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;

b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.

2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.

3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della *legge 24 novembre 1981, n. 689* (8/b), lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.

(8/b) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

12. *Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.*

1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:

a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda [(8/c)];

b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;

c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'àmbito del Sistema statistico nazionale [(9)].

3. La commissione è composta di nove membri, nominati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, e tre tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.

4. Il presidente della commissione è eletto dagli stessi membri.

5. I membri della commissione restano in carica sei anni e non possono essere confermati.

6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.

7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.

8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [(9/a)], che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della *legge 23 agosto 1988, n. 400* [(10)].

9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.

(8/c) Lettera così modificata dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(9) Comma così modificato dall'art. 12, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281*, con la decorrenza indicata nell'art. 18 dello stesso decreto.

(9/a) Ai sensi dell'art. 2, *D.P.C.M. 14 settembre 1992* (Gazz. Uff. 22 settembre 1992, n. 223), le funzioni di segreteria della commissione di garanzia per l'informazione statistica previste dall'art. 12, comma 8, sono assicurate dal Dipartimento degli affari generali e del personale.

(10) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

13. *Programma statistico nazionale.*

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.

2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.

3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.

4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3 [(10/a)].

(10/a) Con *D.P.R. 2 aprile 1992* (Gazz. Uff. 10 giugno 1992, n. 135, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1992-1994. Con *D.P.C.M. 12 febbraio 1993* (Gazz. Uff. 13 aprile 1993, n. 85, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1993-1995. Con *D.P.C.M. 28 marzo 1994* (Gazz. Uff. 31 ottobre 1994, n. 255, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996. Con *D.P.C.M. 9 dicembre 1994* (Gazz. Uff. 29 maggio 1995, n. 123, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1995-1997. Con *D.P.C.M. 11 dicembre 1995* (Gazz. Uff. 19 marzo 1996, n. 66, S.O.), è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1996-1998. Con *D.P.C.M. 21 novembre 1996* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1996, n. 305, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per gli anni 1997-1999. Con Del.CIPE 16 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 11 novembre 1997, n. 263) e con *D.P.C.M. 18 novembre 1997* (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 52, S.O.) è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000. Con Del.CIPE 11 novembre 1998 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1998, n. 288) e con *D.P.C.M. 18 febbraio 1999* (Gazz. Uff. 17 aprile 1999, n. 89, S.O.), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 1999-2001. Con *D.P.R. 5 luglio 1999* (Gazz. Uff. 19 agosto 1999, n. 194) è stato approvato l'elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale 1999-2001. Con Del.CIPE 5 novembre

1999 (Gazz. Uff. 25 novembre 1999, n. 277) e con *D.P.C.M. 31 marzo 2000* (Gazz. Uff. 18 maggio 2000, n. 114, S.O.), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2000-2002. Con Del.CIPE 29 settembre 2000 (Gazz. Uff. 16 novembre 2000, n. 268) e con *D.P.C.M. 6 dicembre 2000* (Gazz. Uff. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.), corretto dal *D.P.C.M. 12 novembre 2001* (Gazz. Uff. 24 novembre 2001, n. 274), è stato approvato il Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. Con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 97/2001 (Gazz. Uff. 4 gennaio 2002, n. 3) e con *D.P.C.M. 27 dicembre 2001* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, S.O.), è stato approvato il programma statistico nazionale 2002-2004.

Capo II - Organizzazione e funzioni dell'ISTAT

14. *Istituto nazionale di statistica.*

1. L'Istituto centrale di statistica, istituito con *legge 9 luglio 1926 n. 1162*, assume la denominazione di Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. L'Istituto nazionale di statistica è persona giuridica di diritto pubblico ed ha ordinamento autonomo secondo le disposizioni del presente decreto.

3. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il comitato per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica;

c) il consiglio;

d) il collegio dei revisori dei conti.

4. L'ISTAT è sottoposto alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

15. *Compiti dell'ISTAT.*

1. L'ISTAT provvede:

a) alla predisposizione del programma statistico nazionale;

b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2;

d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, nonché alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza dell'attività di detti enti agli obiettivi del programma statistico nazionale;

e) alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale. Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonché sulle statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e inserite nel programma triennale;

g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da altri uffici del Sistema statistico nazionale che non possano provvedervi direttamente; in particolare alla pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del Bollettino mensile di statistica;

h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;

i) allo svolgimento di attività di formazione e di qualificazione professionale per gli addetti al Sistema statistico nazionale;

l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali operanti nel settore dell'informazione statistica;

m) alla promozione di studi e ricerche in materia statistica;

n) alla esecuzione di particolari elaborazioni statistiche per conto di enti e privati, remunerate a condizioni di mercato.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si può avvalere di enti pubblici e privati e di società mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonché mediante partecipazione al capitale degli enti e società stessi.

3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.

4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede con periodicità, almeno biennale, alla convocazione di una Conferenza nazionale di statistica.

5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato.

16. *Presidente.*

1. Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica, scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini, è nominato, ai sensi dell'art. 3 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri. Egli ha la legale rappresentanza e provvede all'amministrazione dell'Istituto, assicurandone il funzionamento [(11)].

2. Il presidente può adottare provvedimenti di competenza del comitato di cui all'art. 17 nei casi di urgente necessità, salvo ratifica dello stesso organo, da convocare immediatamente e comunque entro trenta giorni dalla data del provvedimento.

3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, può delegare la legale rappresentanza e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del consiglio.

4. Il presidente può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni, la legale rappresentanza dell'Istituto al direttore generale, ai direttori centrali, nonché ai dirigenti dei servizi ed uffici dell'Istituto stesso, nei limiti e con le modalità che saranno previsti nel regolamento di organizzazione di cui all'art. 22 [(11/a)].

5. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Ad esso spetta una indennità di carica da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(11) Per la parziale abrogazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 16, vedi l'art. 13, *D.P.C.M. 1° agosto 2000.*

(11/a) Per la parziale abrogazione delle disposizioni dei commi 1 e 4 dell'art. 16, vedi l'art. 13, *D.P.C.M. 1° agosto 2000.*

17. *Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.*

1. È costituito il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica per l'esercizio delle funzioni direttive dell'ISTAT nei confronti degli uffici di informazione statistica costituiti ai sensi dell'art. 3.

2. Il comitato è composto:

a) dal presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) da dieci membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, di cui tre delle amministrazioni finanziarie, dotate dei più complessi sistemi di informazione statistica, indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente dell'ISTAT;

c) da un rappresentante delle regioni designato tra i propri membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della *legge 23 agosto 1988, n. 400*;

d) da un rappresentante dell'UPI;

e) da un rappresentante dell'Union-camere;

f) da tre rappresentati dell'ANCI;

g) da due rappresentanti di enti pubblici tra quelli dotati dei più complessi sistemi d'informazione;

h) dal direttore generale dell'ISTAT;

i) da due esperti scelti tra i professori ordinari di ruolo di prima fascia in materie statistiche, economiche ed affini.

3. Il comitato può essere integrato, su proposta del presidente, da rappresentanti di altre amministrazioni statali competenti per specifici oggetti di deliberazione.

4. I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o del rappresentante degli organismi interessati; i membri di cui alla lettera *i*) sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il comitato dura in carica quattro anni. I suoi membri possono essere confermati per non più di due volte.

6. Il comitato emana direttive vincolanti nei confronti degli uffici di statistica costituiti ai sensi dell'art. 3, nonché atti di indirizzo nei confronti degli altri uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2. Le direttive sono sottoposte all'assenso della amministrazione vigilante, che si intende comunque dato qualora, entro trenta giorni dalla comunicazione, la stessa non formula rilievi. Delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

7. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente ogni volta che questi o le amministrazioni e gli enti rappresentati ne ravvisino la necessità.

8. Il comitato è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

18. *Consiglio dell'ISTAT.*

1. Il consiglio dell'ISTAT programma, indirizza e controlla la attività dell'Istituto.

2. Il consiglio è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, che lo presiede;

b) da tre membri designati, tra i propri componenti, dal comitato di cui all'art. 17;

c) da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali due professori ordinari oppure direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica;

d) dal presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12.

3. Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle riunioni del consiglio e ne è il segretario.

4. I membri del consiglio sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 durano in carica quattro anni; allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se siano stati nominati nel corso del quadriennio.

5. Il consiglio è costituito con la nomina della maggioranza assoluta dei propri membri.

19. *Collegio dei revisori dei conti.*

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da:

a) un magistrato del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente;

b) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) un dirigente del Ministero del tesoro.

2. Con il medesimo decreto sono nominati due membri supplenti.

3. Il collegio dei revisori dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; verifica i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi; esamina le giustificazioni fornite dallo Istituto in merito ad eventuali scostamenti. I componenti del collegio sono invitati alle sedute del consiglio.

4 Ai fini della relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria, l'ISTAT trasmette alla Corte dei conti il conto consuntivo e gli allegati, nel termine di cui all'art. 23, comma 3 [(11/b)].

(11/b) Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1990, n. 159.

20. *Compensi ai componenti degli organi collegiali dell'ISTAT.*

1. I compensi per i componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 17, 18 e 19 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

21. *Direttive e atti di indirizzo.*

1. Le direttive e gli atti di indirizzo del comitato previsti dal comma 6 dell'art. 17 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'art. 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8.

22. *Compiti del consiglio.*

1. Il presidente convoca il consiglio e fissa le materie da portare alla sua discussione.

2. Spetta al consiglio:

a) di deliberare, entro il 30 aprile di ciascun anno, un piano annuale che evidenzi gli obiettivi, le spese previste per il successivo triennio e le previsioni annuali di entrata, con indicazioni separate di quelle proprie e di quelle a carico del bilancio statale, seguendone periodicamente lo stato di attuazione. In tale documento è altresì inserito, con atto separato, il piano annuale di attuazione del programma statistico nazionale di cui all'art. 13;

b) di deliberare il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;

c) di deliberare il disegno organizzativo dell'Istituto, determinando gli uffici centrali e periferici e la loro organizzazione, fissandone i compiti e la dotazione di personale e di mezzi, nonché il regolamento organico e la pianta organica del personale;

d) di deliberare i regolamenti sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale, tenendo conto della natura specifica e dell'autonomia dell'ISTAT;

e) di deliberare la partecipazione dell'ISTAT al capitale di enti e società, ai sensi dell'art. 15, comma 2;

f) di nominare su proposta del presidente il direttore generale e i direttori centrali dell'Istituto [(11/c)].

3. Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza di almeno sei componenti. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) del comma 2 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto, quanto alla lettera *c*), con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e, quanto alle lettere *d*) ed *e*), con il Ministro del tesoro [11/d].

(11/c) Vedi, anche, l'art. 13, *D.P.C.M. 1° agosto 2000.*

(11/d) Con *D.P.C.M. 1° luglio 1996* (Gazz. Uff. 26 luglio 1996, n. 174) è stato approvato il regolamento concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici a persone ed enti pubblici o privati e per la corresponsione dei compensi a consulenti esterni ed ai componenti di commissioni esaminatrici presso l'Istituto nazionale di statistica.

23. *Gestione finanziaria.*

1. La gestione finanziaria dell'ISTAT si svolge sulla base di un bilancio pluriennale, redatto in relazione ai piani di attività e alle previsioni pluriennali di spesa di cui all'art. 22, comma 2, lettera *a*).

2. Per ciascun esercizio la gestione finanziaria si svolge in base ad un bilancio preventivo annuale, coincidente con l'anno solare, deliberato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione.

3. Entro il mese di aprile il consiglio delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente, che viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla deliberazione. Oltre alle relazioni del presidente e del collegio dei revisori dei conti, ad esso è allegato un documento sulla situazione patrimoniale, sulla dimostrazione dei risultati economici conseguiti e sulla situazione amministrativa.

4. Il sistema di classificazione, gli schemi del bilancio e dei conti e i documenti consuntivi saranno disciplinati dai regolamenti di cui all'art. 22, comma 2, lettera *d*).

5. La relazione al bilancio deve illustrare anche gli aspetti economici della gestione, ponendo in evidenza lo stato di attuazione della programmazione, i costi ed i risultati conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti.

24. *Relazione al Parlamento.*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento, entro il 31 maggio di ciascun anno, una relazione sull'attività dell'ISTAT, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione, nonché sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale in vigore.

2. Alla relazione è allegato il rapporto annuale di cui al comma 6 dell'art. 12.

25. *Abrogazioni di precedenti norme.*

1. Sono abrogati nella parte incompatibile il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 [(12)], convertito dalla *legge 21 dicembre 1929, n. 2238*, la legge 16 novembre 1939, n. 1823 [(13)], la *legge 6 agosto 1966, n. 628* [(14)], la *legge 19 dicembre 1969, n. 1025* [(15)], e tutte le altre norme incompatibili con il presente decreto.

(12) Riportato al n. A/V.

(13) Recante istituzione di uffici di statistica nei Comuni con popolazione di centomila o più abitanti.

(14) Riportata al n. A/XII.

(15) Recante variazioni alla tabella del personale degli uffici di corrispondenza regionali e interregionali dell'Istituto centrale di statistica.

26. *Norme transitorie.*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sulla situazione degli uffici di statistica esistenti e sui provvedimenti necessari per il loro adeguamento alle norme del presente decreto. Entro i successivi tre mesi, le amministrazioni e gli enti provvedono, anche sulla base delle eventuali direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla riorganizzazione o istituzione degli uffici di statistica, secondo le norme del presente decreto.

2. L'ordinamento previsto dal presente decreto acquista efficacia sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

3. Le disposizioni recate dal presente decreto non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Allegato p.1)

Roma, 18 novembre 2002

Manifesto Internazionale sulla Qualità e Indipendenza degli Istituti di Ricerca per la Politica Economica

"Il loro scopo principale è mettere la ragione al servizio della verità"
Robert M. Pirsig, *Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta*

1. Cosa sono gli IRPE?

Gli Istituti di Ricerca per la Politica Economica (IRPE) sono enti autonomi che mirano all'eccellenza scientifica e alla rilevanza nel dibattito di politica economica. Come le Università, essi svolgono la loro ricerca secondo standard scientifici, cercando di trovare la "verità", ma a differenza della gran parte delle Università, essi trattano anche argomenti concreti di politica economica e sono direttamente coinvolti nel dibattito. Come i Servizi Studi di enti istituzionali, essi tendono a giocare un ruolo rilevante nelle decisioni di politica economica, ma, a differenza di questi ultimi, sono intellettualmente e finanziariamente autonomi. La loro indipendenza distingue gli IRPE dai Servizi Studi di enti istituzionali e la loro focalizzazione sulla rilevanza politica li distingue dalle Università.

2. La missione degli IRPE

L'informazione, in generale, e l'informazione sulla politica economica, in particolare, sono beni pubblici. Quindi gli IRPE sono investiti di una missione pubblica, che comporta sia la diffusione di tutti i prodotti delle loro ricerche per i quali non sussistano particolari vincoli (ad esempio rendendo noti tutti i dati non coperti da *privacy*), sia la divulgazione di informazioni in un linguaggio accessibile all'opinione pubblica, sia infine la focalizzazione delle loro analisi su temi importanti tanto dal punto di vista teorico che politico.

3. L'indipendenza come *conditio sine qua non*

L'indipendenza intellettuale degli IRPE è uno dei requisiti fondamentali per il conseguimento della loro missione. L'autonomia da ogni forma di interesse costituito è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la loro credibilità, eccellenza scientifica e rilevanza nel dibattito di politica economica.

4. Come è possibile garantire l'autonomia degli IRPE?

Quando esistono "garanzie collaterali" di tipo istituzionale o culturale (per esempio un sistema di *media* ben funzionante, una deontologia professionale basata sulla

meritocrazia e sulla "pressione dei pari", un'etica della verità universalmente accettata), non sussiste il bisogno di uno specifico disegno delle regole di funzionamento degli IRPE. Purtroppo tali "garanzie collaterali" non sono sempre operanti. In ogni caso l'indipendenza deve essere assicurata e conseguentemente possono essere adottate due formule alternative (cfr. punti 5.-6. o 7.-8.).

5. Gli IRPE come enti privati

Una prima soluzione - già operativa in alcuni casi - è quella di configurare gli IRPE come enti di ricerca privati e indipendenti, in competizione sul mercato. Tale soluzione presenta alcuni aspetti positivi ed altri negativi.
Da un lato, la concorrenza costituisce una garanzia di qualità, in quanto un prezzo positivo pagato per i prodotti degli IRPE è un segnale della loro utilità sociale. L'incentivo fondamentale deriva dal fatto che il mercato tende a premiare il "migliore".
Dall'altro lato, però, il ricorso al mercato espone gli IRPE alla defatigante acquisizione di fondi, cui si associano altri due inconvenienti: quello di essere costretti spesso ad intraprendere lavori di limitato interesse scientifico al solo scopo di finanziare la struttura e quello di trovare difficoltà nel costruire un programma scientifico coerente se i finanziamenti sono parcellizzati. Un altro rischio per gli IRPE privati è quello di "cattura" da parte di interessi costituiti. Apparentemente tale problema sarebbe evitato definendo con esattezza ciò che gli *sponsor* acquistano: lo statuto degli IRPE potrebbe essere formulato in modo tale che i finanziamenti privati non siano indirizzati a specifici progetti di ricerca, ma servano alla costituzione di un patrimonio iniziale senza vincoli di destinazione. Tuttavia è necessario notare che tali fondi di dotazione iniziali non dovrebbero coprire tutti i bisogni finanziari degli IRPE, perché ciò implicherebbe una sorta di "sinecura" che potrebbe vanificare gli effetti positivi della concorrenza: gli IRPE sarebbero catturati da una sorta di "sindrome della inamovibilità", la quale costituisce uno dei principali fattori di inefficienza degli enti pubblici in molti paesi europei.

6. Una formula mista di finanziamento degli IRPE privati

Bisognerebbe, quindi, individuare una soluzione intermedia tra IRPE dotati di fondi interamente costituiti da un patrimonio iniziale e IRPE totalmente finanziati sul mercato: gli IRPE privati dovrebbero ricevere le loro risorse in parte da *sponsor* privati (senza alcun impegno di destinazione per le loro ricerche), in parte dal mercato (ottenendo finanziamenti per specifici progetti). Tanto maggiore è l'ampiezza del mercato concorrenziale, tanto meno necessaria è la presenza di *sponsor* privati. Se agli IRPE fosse consentito di accedere ai fondi di ricerca in modo paritario rispetto alle Università o ad altri organismi tecnici, essi disporrebbero di un bacino molto più ampio di fonti finanziarie di quanto non avvenga adesso.

7. Gli IRPE come enti pubblici

Ma tale soluzione privata "mista" sembra difficilmente praticabile dove la cultura del "mecenatismo" (dopo la morte di Mecenate e dell'imperatore Augusto!) e anche la libera competizione sul mercato risultano scarsamente diffuse. Resta anche da dimostrare che gli IRPE privati siano ugualmente in grado rispetto ai pubblici di adempiere alla missione della fornitura di un bene pubblico quale l'informazione sulla politica economica, in contesti sociali in cui si suppone che l'interesse pubblico non venga perseguito mediante il bilanciamento dei poteri rappresentativi dei diversi interessi privati.

In ultima analisi, la scelta tra uno statuto privato ed uno pubblico per gli IRPE dipende da numerose caratteristiche della società. Laddove non sussistano le condizioni complessive per l'esistenza di IRPE privati, essi debbono essere pubblici ma non governativi, al fine di evitare il rischio di subordinazione degli IRPE agli interessi costituiti del Potere Esecutivo. Altrimenti gli IRPE potrebbero venir sottomessi a specifiche pressioni e impediti di operare secondo un'ottica *multi-partisan*, cioè realmente pubblica e neutrale.

Ciò non esclude che gli IRPE possano lavorare anche per conto del Governo (oltre che per il Parlamento) e occasionalmente su materie richiedenti il segreto d'ufficio, che gli IRPE sarebbero tenuti a rispettare, per lo meno per un certo periodo di tempo. Ma è necessario che la trasparenza sia la regola generale: gli IRPE pubblici dovrebbero avere il diritto e il dovere di diffondere i prodotti delle loro analisi senza interferenze da parte dell'autorità politica. Ai fini della loro legittimazione, ed anche per rafforzare la loro autonomia, gli IRPE pubblici debbono essere credibili e perciò la loro ricerca va valutata da un comitato scientifico indipendente. Bisogna che quest'ultimo esamini non solo gli specifici progetti, ma anche, da un lato, le priorità nelle materie studiate, dall'altro, il raggiungimento in generale della missione degli IRPE.

I contribuenti costituiscono il "principale" degli IRPE pubblici, e li finanziano. In tal senso, la *leadership* degli IRPE (cioè i suoi organi di governo) non dovrebbe essere nominata su base politicizzata e la nomina dovrebbe essere proposta da una istituzione non di parte. La procedura preferibile sarebbe o una nomina a lungo termine, o una nomina a breve termine (ad esempio 3 - 5 anni) rinnovabile indefinitamente.

8. Una formula mista di finanziamento degli IRPE pubblici

Anche adottando la formula pubblica, si pone il problema di conciliare l'indipendenza degli IRPE dagli interessi costituiti, con la loro efficacia, esattamente negli stessi termini menzionati per la formula privata. Il primo obiettivo è conseguito se gli IRPE sono pubblici ma non governativi; il secondo, se gli IRPE devono in parte autofinanziarsi, concorrendo sul mercato per ottenere fondi per specifici progetti di ricerca (ad esempio attingendo a fonti internazionali come l'UE), o ricorrendo ad altre risorse private (per esempio vendendo i propri prodotti).